

ASSOCIAZIONE "CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA"

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

È costituita in Ferrara, presso il piazzale Guido Donegani, 12, l'associazione di promozione sociale, ai sensi della L.R. 34/2002 denominata CRAL PETROLCHIMICO FERRARA.

L'associazione è autonoma, pluralistica, apartitica a carattere volontario e democratico.

Non persegue finalità di lucro.

ART. 2

L'associazione CRAL PETROLCHIMICO FERRARA aderisce alle associazioni nazionali di promozione sociale concordate nel primo Consiglio di Amministrazione dell'esercizio in corso, ai sensi della Legge 382/2000, di cui adotta le tessere associative nazionali quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica, fiscale ed amministrativa.

ART. 3

L'associazione è un'organizzazione non commerciale e persegue finalità istituzionali di accrescimento culturale della persona, di promozione sociale, di creazione di momenti ricreativi per i lavoratori, di sviluppo e promozione della pratica sportiva e del turismo sociale, ed ha per oggetto l'esercizio di attività di natura educativa e ricreativa nell'ambito culturale, artistico, turistico e sportivo. Si avvale prevalentemente dell'opera volontaria, spontanea e gratuita dei propri associati.

Per la diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Gestione di biblioteca e sale di lettura, organizzazione di incontri, convegni e conferenze, organizzazione di mostre e proiezioni, altre attività culturali in genere;
- Promozione e organizzazione di attività sportive in forma non professionistica nelle più svariate discipline (tennis, calcio, calcetto, subacquea, pesca, sci, ecc.), gestione di impianti per l'esercizio dell'attività sportiva;
- Promozione e organizzazione del collezionismo in genere, in particolare quello numismatico e filatelico;
- Ogni altra attività essenziale al raggiungimento delle finalità istituzionali.


In via strettamente complementare alle attività precedentemente indicate e svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali, il CRAL potrà inoltre organizzare gite, viaggi e soggiorni turistici.

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente al realizzo dei fini istituzionali descritti, l'Associazione potrà, in via collaterale e subordinata, svolgere anche attività marginali di tipo commerciale.

TITOLO II: SOCI E ORGANI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato, all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.



Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente potestà. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione utilizzando l'apposito modulo.

Possono essere soci le persone dipendenti delle Società Lyondell Basell, Yara Italia, Polimeri Europa, SEF, IFM, Syndial, compresi i neoassunti e i giovani in CAT.

L'iscrizione all'Associazione è inoltre aperta:

- a) a tutti i lavoratori delle Aziende operanti e ospitanti nell'insediamento del Petrolchimico,
- b) agli ex dipendenti delle Società,
- c) ai familiari dei Soci di cui ai punti precedenti,
- d) a quanti, condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione, ne facciano richiesta.

ART. 5

Coloro che intendono associarsi debbono inoltrare richiesta, allegando i propri dati anagrafici completi al Consiglio di Amministrazione, che decide sull'ammissione con il meccanismo del silenzio-assenso, ed effettuare il versamento del contributo associativo.

Il contributo associativo viene deciso annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione e conseguentemente l'obbligo di versamento della quota associativa annuale si intendono rinnovati di anno in anno salvo recesso da comunicarsi per iscritto entro il 15 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione è demandato ad attivare i mezzi idonei al recupero dei contributi nei confronti degli obbligati al pagamento.

ART. 6

E' compito del Consiglio di Amministrazione, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato per iscritto, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio.

ART. 7

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione stessa.

ART. 8

I Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e a tenere una condotta rispettosa delle finalità associative e dei luoghi in cui queste vengono perseguite.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa attraverso gli organi a ciò preposti secondo modalità volte a garantire l'effettività di tale partecipazione e nell'ambito di un rapporto associativo di tipo uniforme.

I soci inoltre hanno anche diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di usare i beni esistenti con le cautele fissate e di partecipare a tutte le manifestazioni beneficiando delle agevolazioni istituite.



ART. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. Avverso il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il socio escluso può chiedere che l'assemblea si pronunci, riesaminando le motivazioni di entrambe le parti.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili acquistati o pervenuti a titolo gratuito o da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, dai corrispettivi per le attività svolte nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali o per le altre attività svolte in via strettamente complementare alle precedenti, da contributi volontari, lasciti e donazioni, da proventi derivanti da attività commerciali marginali svolte in via collaterale e subordinata, da contributi delle Società vincolanti da accordi sottoscritti e da altre entrate non altrimenti specificate.

ART. 11

L'esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, si chiude con la predisposizione, a cura del Consiglio di Amministrazione, del Rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea approva il rendiconto dell'attività complessiva dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

In corrispondenza del termine di approvazione del rendiconto o anteriormente, l'Assemblea approva il Bilancio di Previsione redatto a cura del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV: ORGANISMI SOCIALI

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente

ART. 13

Le cariche sociali sono elette dall'assemblea e sono gratuite. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni tutti i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

TITOLO V: ASSEMBLEE

ART. 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

elegge il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria, da tenersi in data diversa dalla prima, delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 15

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto del comma successivo per quanto attiene allo scioglimento.

Le delibere dell'Assemblea sono in ogni caso approvate a maggioranza dei votanti, ad eccezione dello scioglimento per il quale è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 16

L'Assemblea è convocata, di regola presso la sede sociale, dal Presidente, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, in ogni caso almeno una volta all'anno.

I soci sono convocati mediante comunicazione scritta con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario, i soci debbono poter consultare la relativa documentazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza fissata.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, verificata la sussistenza del quorum valido, nomina un segretario e, se necessario due scrutatori.

Di ogni adunanza viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che deve essere approvato dall'Assemblea.

TITOLO VI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composta da un numero di:

- quattro consiglieri se le aziende presso cui è costituito il CRAL occupano direttamente fino a 600 dipendenti,
- otto consiglieri se le aziende presso cui è costituito il CRAL occupano direttamente da 601 a 1500 dipendenti,
- dodici consiglieri se le aziende presso cui è costituito il CRAL occupano direttamente da 1501 a 3000 dipendenti,
- sedici consiglieri se le aziende presso cui è costituito il CRAL occupano direttamente più di 3001 dipendenti.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica a Consigliere è a titolo gratuito.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti (e progressivamente fino a sostituzioni effettuate).



Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente scelti comunque nell'ambito dei Consiglieri eletti.

ART 19

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa o quando ne faccia richiesta un numero di almeno due consiglieri, in ogni caso almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del segretario all'uopo nominato e sottoscritto dai presenti; quindi lo stesso verbale viene inserito nell'apposito libro a cura del Presidente.

ART. 20

Il Consiglio è organo collegiale ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, compresa la facoltà di avvalersi di personale dipendente o di collaboratori determinandone i compensi.

Il Consiglio è chiamato a dare esecuzione alla volontà dei soci in ordine alla realizzazione delle finalità statutarie e in particolare:

- a) fissa i criteri che debbono essere seguiti per l'attuazione dei programmi e ne cura lo sviluppo e la regolamentazione,
- b) delibera l'ammissione, la morosità e l'esclusione dei soci,
- c) fissa annualmente il contributo associativo,
- d) delibera la costituzione, le modalità di gestione e lo scioglimento delle singole Sezioni di attività,
- e) ratifica la nomina dei responsabili di ogni singola Sezione,
- f) predispose il bilancio di previsione il rendiconto,
- g) delibera l'affiliazione agli Enti di cui all'art 3,
- h) nomina ogni inizio anno i Revisori dei conti per la verifica del rendiconto finanziario dall'anno precedente,
- i) propone all'Assemblea dei soci le eventuali modificazioni da apportare allo Statuto per renderlo nel tempo coerente con la sollecitazioni esterne ed interne e conforme alla legge.

L'Associazione è suddivisa in Sezioni, le quali rispecchiano i singoli ambiti dell'attività perseguita dall' Associazione stessa.

All'interno di ogni Sezione sono individuate più sottosezioni le quali curano in dettaglio le diverse attività alle quali fa capo la sezione stessa.

TITOLO VII: PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberanti del Consiglio e, nei casi di estrema necessità e urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.



TITOLO VIII: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25


In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione operante in settore analogo, ai fini di utilità sociale.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

FERRARA 02-01-2011



**CRAI PETROLCHIMICO
di FERRARA**

P.le Donegani, 12 - FERRARA
Tel./Fax 0532/598840
C. F. 80010620385
www.craifem.it



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA
Atto di Adempimento n. 3025 del 5 APR 2011 al n. 3025
Liquidati euro 17.172 (in lire 33.772)
L. 17/11/2011
Dott. ...

